CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0003997 - Interno - 08/03/2021 - 08:44

**SRC Campania n. _____/2021/FRG**

**REPUBBLICA ITALIANA**
**CORTE DEI CONTI**
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

composta dai Magistrati:

| | |
|---|---|
| Marco Catalano | Presidente f.f. |
| Ferruccio Capalbo | Consigliere |
| Francesco Sucameli | Consigliere (relatore) |
| Raffaella Miranda | Consigliere |
| Emanuele Scatola | Referendario |
| Ilaria Cirillo | Referendario |

**nella camera di consiglio telematica del 4 marzo 2021**

**ha adottato la seguente**

**PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione e l'art. 103 comma 2 Cost.;

Visto l'art. 5 comma 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare gli articoli 1, commi 9 e seguenti, e 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Vista la nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot.2859, del 24.02.2021 (acquisita al prot. di questa Sezione al n. 2650, in data 25.02.2021) con cui è stato trasmesso il rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, nonché gli atti



CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000035 - 08/03/2021 - 08:44

ed i documenti ad esso allegati del Gruppo Consiliare "Lega Campania", sottoscritto dal Presidente del Gruppo in data 23.02.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, correlata di documentazione;

Vista l'ordinanza presidenziale con cui la Sezione è stata convocata per l'odierna camerale "da remoto", ex art. 4 del D.L. n. 11/2020 ed analoghe disposizioni di cui all'art. 85 del D.L. n.18/2020;

Assicurata la segretezza e la riservatezza della partecipazione alla predetta camera di consiglio.;

Udito telematicamente il Magistrato istruttore Francesco Sucameli.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

**1. Quadro normativo e giurisprudenziale.**

**1.** L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari è una delle "modalità" previste dalla legge per la verifica successiva, secondo paramenti di legittimità, degli andamenti del bilancio degli enti territoriali (art. 5, lett. *a)* della L. cost. n. 1/2012 e art. 20 della L. n. 243/2012). Infatti, ha precisato la C. cost. n. 39/2014, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali non è lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti regionali e a tali organi rappresentativi, in quanto: "*il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale".*

**1.1.** Le "forme" sono stabilite dai commi 9 e ss. del citato art. 1 del D.l. n. 174/2012, mediante una precisa scansione dei termini e dei poteri istruttori.

Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014 – circoscrivono tale controllo entro precise fasi procedurali e termini temporali. Segnatamente, Ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e da recepirsi in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dal punto di vista istruttorio, le informazioni essenziali e la struttura fondamentale della rendicontazione è disciplinata dal DPCM del 21 dicembre 2012,

(pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013), conforme al testo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale controllo è eccezionalmente posto ad un termine perentorio, trascorso il quale il sindacato di regolarità non è più esercitabile.

Segnatamente, la Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita pronuncia, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

Trascorso tale termine, la Sezione non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012, secondo la Corte costituzionale "principio generale delle norme di contabilità pubblica", sent. n. 39/2014, punto 6.3.9.5. *cons. in diritto*). Per effetto della medesima sentenza n. 39/2014, non è più prevista la "sanzione" della decadenza dal diritto ai contributi dal Consiglio regionale

**1.2.** La Sezione, per altro verso, nonostante il linguaggio usato dal legislatore non "approva" il rendiconto, in quanto non è organo dell'amministrazione che si appropria o stabilizza degli effetti da altri organi compiuti.

La Corte dei conti, in sede di tale controllo, è infatti un giudice che esercita un sindacato neutrale e finanziario su un atto che è uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 *cons. in diritto*), rispetto ai cui effetti è estranea. Per tale ragione l'omessa pronuncia, non equivale alla emissione di un provvedimento giudiziario definitivo, ma solo all'impossibilità di accertare tale irregolarità con le forme accelerate del controllo ciclico su tali rendiconti.

Il giudizio della Sezione di controllo è quindi un giudizio "dicotomico" (Corte costituzionale, sent. n. 60/2013), che porta ad esiti che sono determinati direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Come è stato evidenziato, infatti: «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

**1.3.** Per altro verso, tale controllo, per tempi e modi, è infatti svolto su un piano strettamente "documentale" (C. cost. n. 39/2014, punto 6.3.9.1. *cons. in diritto*). Cosicché il Giudice delle leggi ha specificato che: « *il legislatore ha predisposto questa*

*analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica* ***la prova*** *dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale*», (sent, n. 39/2014, enfasi aggiunta).

Cionondimeno, fatta questa precisazione sul sistema di prova e riscontro della legittimità-regolarità, la verifica giudiziarie attiene alla continenza del potere di spesa entro i limiti legalmente stabiliti.

Infatti, la Sez. Giur. Campania che, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016 (in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio), ha affermato che in assenza di rendicontazione adeguata, sia sotto il profilo della produzione di documentazione giustificativa, sia sotto il profilo della documentale, si configura l'obbligazione restitutoria prevista dalla legge: «*I principi-cardine posti alla base della disciplina dei vari fondi previsti a garanzia del pieno assolvimento dell'attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri, sono rappresentati, da un lato, dalla* ***stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale*** *del Gruppo e, dall'altro lato, dalla precisa imputabilità della spesa alle sole specifiche finalità di ogni singolo fondo inteso -come precedentemente evidenziato- a garantire il soddisfacimento di esigenze diverse*» (enfasi aggiunta).

Ed infatti, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 10/2017 ha ribadito, che la funzione di controllo della Corte dei conti, sia pure svolta su base documentale, è di legittimità piena: «*l'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.m. 21 dicembre 2012 menziona la "veridicità e correttezza delle spese", con l'ulteriore puntualizzazione che "ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo" (comma 3, lettera a) (sentenze n. 260 e n. 104 del 2016, n. 130 del 2014). Ci premesso, come ribadito più volte da questa Corte, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro,* ***non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali*** *svolte dai gruppi medesimi,* ***secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge****» (sentenza n. 260 del 2016; analogamente, sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014)"*» (enfasi aggiunta).

**1.4.** Così precisate le "forme" di tale accertamento, la decisione giudiziaria assunta in sede di tale controllo è dunque suscettibile di diventare "definitiva" (C. cost. n. 18/2019) in quanto corrisponde ai crismi del controllo di legittimità-regolarità, esclusivamente basato su criteri legali e sul giusto processo, assicurato anche tramite il ricorso innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11 comma 6 Codice di giustizia contabile).

Ed infatti, la Sezione Giur. Piemonte, ha evidenziato che : «*il controllo di regolarità affidato alla Sezione di controllo, ove si traduca in un accertamento definitivo di irregolarità, fa nascere* ex lege *un obbligo restitutorio che comporta a carico del presidente del consiglio regionale un dovere di attivazione per il recupero delle somme dovute* […] *Detto obbligo di restituzione, deve infatti essere puntualmente garantito secondo i principi civilistici, a prescindere dall'accertamento dello stato soggettivo del debitore, che è presunto salva la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ. (peraltro, secondo l'orientamento maggioritario, nemmeno configurabile per le obbligazioni pecuniarie), avente ad oggetto il fatto che l'impossibilità della prestazione è derivata da causa non imputabile al debitore*» (sent. n. 53/2017).

**1.4.1.** Dal punto di vista istruttorio, in caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una "comunicazione" affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

L'omessa regolarizzazione nei termini stabilizza l'illegittimità rilevata, con l'effetto di obbligare alla restituzione del *quantum* irregolarmente rendicontato.

**1.5.** Per verificare tale regolarità, il DPCM schematizza la rappresentazione di fatti gestione sulla base di principi generali di legge (cfr. All. 1 del D.lgs. n. 118/2011).

Infatti, il Giudice delle leggi, sempre nella sentenza n. 39/2014 , ha ricordato che «*dette esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili sono strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti (tra le tante, sentenza n. 138 del 2013); ci in quanto «la codificazione di parametri standardizzati» è funzionale a consolidare, sotto il profilo contabile,* «***le risultanze di tutti i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da assicurare non solo dati finanziari complessivi e comparativi attendibili****, bensì anche strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica», inscindibilmente connessa alla «disciplina delle regole di natura contabile che nell'ambito della finanza pubblica allargata sono serventi alla funzione statale di monitoraggio e vigilanza sul rispetto dei complessivi obiettivi" (*ex plurimis*, sentenze n. 309 e n. 176 del 2012; n. 52 del 2010)*» (enfasi aggiunta)

Per l'effetto:

- il rendiconto speciale dei gruppi consiliari si inserisce nella contabilità generale dell'ente territoriale ed è dunque **un rendiconto finanziario e di competenza** (D.lgs. n. 118/2011) (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL), anche se la struttura del DPCM si presta meglio a registrare i flussi di cassa (Sezioni riunite in speciale composizione evidenziato, sentenza n. 9/2015);
- come evidenziato dall'art. 1 DPCM, le spese per essere regolari devono rispettose del principio **veridicità** (corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute) e **correttezza** del rendiconto (che attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge), vale a dire, in coerenza con i principi di cui all'Allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011. In proposito, la sentenza n. 29/2014/EL delle Sezioni Riunite in composizione speciale ha ribadito che «*L'attività di controllo deve consistere* […] *nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito» e che «si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari*»;
- proprio nella stessa ottica del D.lgs. n.118/2011, la struttura formale del rendiconto deve poter favorire **l'armonizzazione e la lettura trasparente delle contabilità**, sia nel rapporto interno con quella generale della regione sia con le altre contabilità speciali delle altre regioni, in modo da garantire la raffrontabilità, anche territoriale.

**1.5.1.** Il controllo della Corte dei conti, dunque, sul piano del fatto, in quanto documentale, mira a verificare la integrità documentale del rendiconto, sulla base dei principi generali della rendicontazione, desumibili dall'Allegato n. 1 del D.lgs. n. 118/2011. In particolare ci si riferisce al principio di veridicità (e trasparenza) nonché correttezza (postulato n. 5) e di coerenza con le finalità di spesa impresse direttamente dalla legge (postulato n. 10) e assenza di conflitti d'interessi (principio di neutralità, postulato n. 13).

Il DPCM è dunque una fonte meramente attuativa di principi di legge, di cui l'atto regolamentare specifica i corollari applicativi, anche in termini di divieti.

In primo luogo, rispetto al principio di veridicità, il DPCM dispone la prova "documentale" delle spese, a tale fine prevede l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la sua completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM), nonché obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. DPCM.).

Il riscontro della coerenza tra pezze giustificative e finalità di legge deve essere poi effettuato sulla base: 1) dei principi di veridicità e correttezza ("*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*": art. 1, DPCM); 2) del divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. *b)*, *c)*, *d)*, DPCM 3) della non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi, delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) della specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato), cfr. art. 2 DPCM.).

Il DPCM prevede inoltre l'obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM).

Inoltre, "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*" (art. 3, comma 3).

**1.5.2.** La documentalità, dunque, non si traduce in un controllo di mera referenzialità soggettiva della spesa, ma in una verifica delle "integrità" della documentazione giustificativa (originalità o conformità ad originale, sufficienza, completezza) e nella oggettività del nesso funzionale con l'attività dell'ente di cui il gruppo è articolazione.

Quanto a questo secondo aspetto, è stato chiarito che la sola e generica riferibilità delle spese oggetto della richiesta di rimborso all'"organo" gruppo consiliare non può giustificare né legittimare la rimborsabilità delle somme di denaro impiegate, perché potrebbe porterebbe al parossistico effetto di rompere ogni nesso funzionale dell'organo con il "corpo" (il Consiglio regionale e in ultimo l'ente pubblico esponenziale di una comunità di riferimento). Laddove le evidenze documentali non consentano di verificare in modo sufficientemente circostanziato la destinazione della spesa al funzionamento dell'organo rappresentativo e della sua articolazione interna (il gruppo consiliare), dunque, la nozione stessa di "attività politica del gruppo consiliare", acquisirebbe una dilatazione semantica, assolutamente irragionevole, tale da contemplare nella nozione di atto politico, suscettibile di rimborso, qualsivoglia iniziativa che presenti anche solo un tenue nesso eziologico con l'azione del gruppo consiliare (cfr. le sentenze della

Sezione Giur. per la Campania nn. 170, 675 e 676 del 2016, nonché le decisioni nn. 273, 274, 278, 279, 319 e 325 del 2017).

**1.6.** Sotto il profilo della spesa per il personale, occorre ricordare alcune peculiarità normative della Regione Campania, atteso che, secondo l'art.1, comma 5, del DPCM «*Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*». Pertanto, giova rammentare che:

- l'art. 26 dello Statuto regionale (Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009 succ. modificato dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6) stabilisce il bilancio consiliare è espressione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile della Regione;
- l'art. 5 comma 2 della Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 (recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012), stabilisce che «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;
- l'art. 1 commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ha stabilito che le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo *5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)*».

## 2. Rendiconto 2020 "*Lega Campania*"

**2.** In data 25.02.2021 è pervenuto, in via telematica, il rendiconto del Gruppo Consiliare "*Lega Campania*", relativo all'esercizio 2020, XI Legislatura, trasmesso a questa Sezione con nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. N. 2859 del 24.02.2021 (acquisita al prot. di questa Sezione al n. 2650 del 25.02.2021) - in uno alla relativa documentazione - entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012.

Tutta la documentazione trasmessa risulta firmata dal Presidente del Gruppo consiliare e vidimate in ogni pagina.

Peraltro, il Rendiconto in esame, alla data odierna, non risulta tra i rendiconti pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio della Regione al seguente indirizzo: "*Amministrazione Trasparente. Organizzazione. Rendiconti gruppi consiliari regionali. Rendiconti Gruppi Consiliari. Rendiconti anno 2020*", in ottemperanza all'assolvimento

agli obblighi di pubblicità del rendiconto prescritti dall'art. 28 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché dall'art. 7 della Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.

Tale irregolarità, pur non inficiando direttamente la regolarità della rendicontazione, costituisce un vulnus al principio di trasparenza della pubblica amministrazione, alla quale il gruppo deve rimediare salvo esporsi alle conseguenze di legge.

**Situazione finanziaria del rendiconto esercizio 2020 – XI legislatura redatto secondo lo schema approvato con DPCM 21/12/2012**

**2.1.** La situazione finanziaria del Gruppo rendicontata è la seguente:

| | |
|---|---|
| **Entrate disponibili nell'esercizio** | |
| 1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento | 0,00 |
| 2) Fondi trasferiti per spese di personale | 0,00 |
| 3) Altre entrate (specificare) | |
| 4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento | 0,00 |
| 5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale | 0,00 |
| **Totale entrate** | **0,00** |
| **Uscite pagate nell'esercizio** | |
| 1) Spese per il personale sostenute dal gruppo | 0,00 |
| 2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale | 0,00 |
| 3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo | 0,00 |
| 4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo | 0,00 |
| 5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web | 0,00 |
| 6) Spese consulenze, studi e incarichi | 0,00 |
| 7) Spese postali e telegrafiche | 0,00 |
| 8) Spese telefoniche e di trasmissione dati | 0,00 |
| 9) Spese di cancelleria e stampati | 0,00 |
| 10) Spese per duplicazione e stampa | 0,00 |
| 11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni, quotidiani | 0,00 |
| 12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento | 0,00 |
| 13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo | 0,00 |
| 14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio | 0,00 |
| 15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 16) Altre spese- (spese bancarie) | 0,00 |
| **Totale uscite** | **0,00** |

**SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2020**

| | |
|---|---|
| Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento | 0,00 |
| Fondo iniziale di cassa per spese di personale | |
| Entrate riscosse nell'esercizio | |
| Uscite pagate nell'esercizio | |
| Fondi di cassa finale per spese di funzionamento | **0,00** |
| Fondo di cassa finale per spese di personale | |

**2.2.** I **Fondi trasferiti per spese di funzionamento** sono la risultante della quota mensile spettante al Gruppo, come calcolata in base all'ultimo censimento Istat, moltiplicata per il numero dei consiglieri. Nel modello di rendiconto, alla voce n. 1 "*Fondi trasferiti per spese di funzionamento*" della sezione "*Entrate disponibili nell'esercizio*", è stato indicato l'importo di € 0,00.

In ordine a tali entrate, si rappresenta che con Determina n. 1419 del 18/12/2020 la Direzione Generate Risorse Umane del Consiglio regionale ha stanziato, ma non trasferito al Gruppo Consiliare "LEGA-CAMPANIA", i fondi per le spese di funzionamento, relativamente al periodo compreso tra il 13 ottobre al 31 dicembre 2020, per un totale di Euro 6.981,63.

**2.3.** Per quanto concerne **i fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo essendo tale attività gestita e sviluppata esclusivamente dal competente Ufficio Regionale.

**2.4.** Relativamente alla voce "**Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento**", nessun importo risulta indicato atteso che il Gruppo consiliare *de quo* è di nuova istituzione, essendosi costituito il giorno 26.10.2020 (cfr. all. 1/5).

**In ordine alle uscite pagate nell'esercizio,** il totale delle uscite pagate nell'esercizio è pari ad euro **0,00**.

**2.5.** Infine, per quanto attiene alla c**ompletezza della documentazione allegata al rendiconto** risulta adottato il "disciplinare delle spese" ( in data 26.10.2020).

**3. Conclusioni**

**3.1.** La documentazione disponibile appare idonea allo svolgimento del giudizio documentale di questa Sezione.

**3.2.** Al di là della mancanza di spese, in rendiconto risulta correttamente redatto in conformità all'art. 1, coma 9 e ss. del D.L. n. 174/2012 e delle linee guida adottate con dpcm 21.12.2012 e non ha emergere l'esigenza di chiarimenti

**3.3.** Alla luce delle osservazioni che precedono – precisato che il presente giudizio non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo (i quali potranno essere valutati dalle competenti sedi) – il Collegio ritiene che non sussistano profili di irregolarità inerenti al rendiconto 2020 del Gruppo consiliare "Lega Campania".

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per la Campania, allo stato degli atti,

**ACCERTA**

la insussistenza di irregolarità inerenti al rendiconto 2020 del Gruppo consiliare "Lega Campania"

**DISPONE**

La trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio telematica del giorno 4 marzo 2021.

L'ESTENSORE
Francesco Sucameli

IL PRESIDENTE f.f.
Marco Catalano

MARCO CATALANO
CORTE DEI CONTI
07.03.2021 14:50:15 UTC

Depositata in Segreteria in data 8 marzo 2021.

Direttore del servizio di supporto
f.to Dott. Giuseppe Imposimato

GIUSEPPE IMPOSIMATO
CORTE DEI CONTI
08.03.2021 07:31:25 UTC